

1 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA UNIFLAIR S.P.A.

Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano tutte le offerte di vendita emesse o tutte le vendite effettuate dalla Uniflair S.p.A. (Venditore) nei confronti di una società acquirente (Acquirente).

Salvo diverso accordo scritto, qualsiasi ordine di acquisto effettuato da un Acquirente al Venditore determina l'applicazione delle presenti condizioni generali di vendita, con rinuncia da parte dell'Acquirente alle proprie condizioni generali.

Art. 1) Conclusione della vendita

L'ordine di acquisto inviato dall'Acquirente si deve intendere irrevocabile per la durata di trenta giorni lavorativi entro i quali il Venditore ha facoltà di accettarlo. La conclusione della vendita si verifica con la conferma d'ordine del Venditore, in sua assenza, si applicheranno le disposizioni di legge vigenti.

Le forniture comprendono solo quanto espressamente specificato nella conferma d'ordine del Venditore, o comunque concordato per iscritto.

art. 2) Prezzi

I prezzi sono quelli espressamente indicati nella conferma d'ordine, ovvero, in sua assenza, concordati per iscritto; essi non comprendono prestazioni, oneri, o tasse non menzionate.

Nel caso in cui ci sia un aumento dei prezzi delle materie prime necessarie per la produzione dei Prodotti, il Venditore avrà facoltà di aumentare il prezzo dei Prodotti in misura tale da riflettere l'aumento dei costi delle materie prime.

Il Venditore si riserva altresì il diritto di rivedere il prezzo dei Prodotti al verificarsi delle Circostanze descritte nell'art. 18 nei termini ivi previsti.

art. 3) Modalità di pagamento

Il pagamento della fornitura viene effettuato nei termini e modalità concordate per iscritto, diversamente si applicano i termini legali del D. Lgs. 231/2002.

Qualora sia convenuto un pagamento cambiario, sono a carico dell'Acquirente le spese, le tasse, e qualsiasi onere conseguente. Assegni, vaglia cambiari, cambiali tratte e ricevute bancarie si considerano pagamenti assolti soltanto al relativo buon fine.

In caso di pagamenti dilazionati, il mancato pagamento di una scadenza comporta la decadenza del termine anche per le altre, ai sensi dell'art. 1186 CC.

Qualora il Venditore fornisca congrue motivazioni e offra l'adempimento entro termini ragionevoli, eventuali ritardi nelle consegne di materiali, o nel montaggio, non conferiscono all'Acquirente il diritto di dilazionare/sospendere il pagamento oltre alle scadenze contrattuali.

art. 4) Ritardi nei pagamenti e interessi moratori

Nel caso di ritardo nei pagamenti, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 231/2002.

Gli interessi moratori sono dovuti per il periodo intercorrente fra la scadenza contrattuale e la data dell'effettivo pagamento.

In caso di inadempimento, e/o di mutamento delle condizioni patrimoniali, e/o di prolungato ritardo, e/o di elevata esposizione complessiva (anche per effetto di altre vendite), da parte dell'Acquirente, il Venditore si riserva di applicare le disposizioni degli art. 1460 e 1461 CC, di intraprendere le opportune azioni cautelari, e di ricorrere a qualsiasi altra forma di autotutela consentita; è ulteriormente convenuto che in tali casi il Venditore può

sospendere ogni e qualsiasi fornitura, nonché eventuali pagamenti dovuti, anche dipendenti da altri rapporti contrattuali.

Eventuali piani di pagamento dilazionato concordati per iscritto o per fatti concludenti non costituiscono novazione del contratto e/o rinuncia al credito, salvo espresso accordo scritto in tal senso.

In caso di mancato o ritardato pagamento del prezzo o di una o più rate, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 CC, il Venditore può risolvere il rapporto in essere.

art. 5) Riserva di proprietà

La vendita s'intende in ogni caso effettuata con riserva della proprietà, pertanto la proprietà della merce rimane in capo al Venditore e si trasferisce all'Acquirente solo dopo l'integrale pagamento del prezzo ai sensi dell'art. 1523 e ss del CC.

In caso di risoluzione del rapporto il Venditore ha facoltà di chiedere anche l'immediata restituzione della merce.

L'Acquirente si impegna a rendere edotti i terzi, che a qualsiasi titolo entrassero in rapporto con la merce fornita, della riserva di proprietà che grava sulla medesima.

art. 6) Consegna e ritardi

I termini di consegna sono opponibili al Venditore se concordati per iscritto, essi decorrono dalla data in cui è entrato in vigore il contratto di vendita, ed in ogni caso devono intendersi come termini indicativi, salvi diversi accordi scritti.

NONOSTANTE QUANTO DISPOSTO NEL CAPOVERSO CHE PRECEDE, QUALORA, IN SEQUITO ALL'APPONTAMENTO DELLA FORNITURA, LA CONSEGNA NON POTESSE AVVENIRE, PER QUALSIASI CAUSA NON IMPUTABILE AL VENDITORE OVVERO PER ESPRESSA RICHIESTA DELL'ACQUIRENTE, LA CONSEGNA SI INTENDERÀ AD OGNI EFFETTO ESEGUITA CON L'EMISSIONE DA PARTE DEL VENDITORE DEL SEMPLICE AVVISO DI MERCE PRONTA (ANCHE DETTO "READY FOR SHIPMENT"). L'EMISSIONE DI TALE AVVISO LEGITTIMERÀ IL VENDITORE AD EMETTERE LA FATTURA LEGATA ALLA CONSEGNA DELLA FORNITURA E TUTTI I RISCHI DI DANNEGGIAMENTO/PERIMENTO DELLA FORNITURA SI INTENDERANNO COMUNQUE TRASFERITI ALL'ACQUIRENTE IN DETTO MOMENTO. IN AGGIUNTA, IN TAL CASO, RELATIVAMENTE ALLA FORNITURA APPRONTATA IL VENDITORE, A SUA ESCLUSIVA DISCREZIONE, POTRÀ COSTITUIRE UN DEPOSITO A CUSTODIA, ADDEBITANDO ALL'ACQUIRENTE LE RELATIVE TARIFFE STABILITE ALL'INTERNO DEL CONTRATTO O, IN MANCANZA DI ESPRESSA PREVISIONE CONTRATTUALE, ADDEBITANDO ALL'ACQUIRENTE LE SPESE DI DEPOSITO, MAGAZZINAGGIO, MANUTENZIONE, CUSTODIA, ASSICURAZIONE, E SIMILARI. INDIPENDENTEMENTE DALLA SUSSISTENZA IN CAPO AL VENDITORE DI RELATIVE OBBLIGAZIONI DI TRASPORTO, LA FORNITURA, VIAGGERÀ A RISCHIO E PERICOLO DELL'ACQUIRENTE. L'ACQUIRENTE RINUNCIA PERTANTO A QUALSIASI RICHIESTA DI RISARCIMENTO/ADEBITO DI COSTI RELATIVA AL

PERIMENTO/DANNEGGIAMENTO DELLA FORNITURA DURANTE IL TRASPORTO. ANCHE LADDOVE CONSENTITOGHI DALLA NORMATIVA APPLICABILE, L'ACQUIRENTE RINUNCIA, IN OGNI CASO, AD ANNULLARE, IN TUTTO OD IN PARTE, L'ORDINE DELLA FORNITURA PER RITARDI IMPUTABILI AL VENDITORE.

Indipendentemente dalla sussistenza in capo al Venditore di relative obbligazioni di trasporto, la Fornitura, viaggerà a rischio e pericolo dell'Acquirente. L' Acquirente rinuncia pertanto a qualsiasi richiesta di risarcimento/adebito di costi relativa al perimento/danneggiamento della Fornitura durante il trasporto. Anche laddove consentitogli dalla normativa applicabile, l'Acquirente rinuncia, in ogni caso, ad annullare, in tutto od in parte, l'ordine della Fornitura per ritardi imputabili al Venditore

In ogni caso i termini concordati si devono intendere prorogati qualora l'Acquirente non adempia puntualmente agli obblighi contrattuali ed in particolare:

- se i pagamenti non vengono effettuati puntualmente;
- se l'Acquirente non fornisce in tempo utile i dati necessari all'esecuzione della fornitura e non dà l'approvazione dei disegni e degli schemi esecutivi, ove sia richiesto;
- se l'Acquirente richiede delle varianti durante l'esecuzione dell'ordine;
- se l'Acquirente non fornisce in tempo utile gli eventuali materiali di sua fornitura;
- se insorgono cause indipendenti dalla buona volontà o diligenza del Venditore, ivi compresi comprovati ritardi di subfornitori;
- se il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore.

I termini di consegna possono essere altresì prorogati dal Venditore qualora l'Acquirente si sia reso inadempiente nel pagamento anche di somma dovuta per altre forniture.

La consegna, ai sensi dell'articolo 1510 CC, s'intende convenuta nelle officine del costruttore ed eseguita all'atto della consegna del materiale all'Acquirente o al vettore, anche se il prezzo comprende il trasporto o se il Venditore si assume il montaggio in opera.

Tuttavia, se per un motivo qualsiasi, approntati che siano i materiali, non è avvenuta la consegna per fatto non dipendente dal Venditore, la consegna si intende ad ogni effetto eseguita col semplice avviso di merce pronta e tutti i rischi sui materiali si trasferiscono all'Acquirente; in tal caso, relativamente ai materiali approntati il Venditore può costituire un deposito a custodia addebitando all'Acquirente le spese di deposito, magazzinaggio, manutenzione, custodia, assicurazione, e similari, applicando ove pertinenti le tariffe ANIE, ovvero le tariffe della CCIAA di Bergamo.

La merce, anche se venduta franco destino, viaggia a rischio e pericolo dell'Acquirente.

L'Acquirente rinuncia in ogni caso, qualora consentitogli dalla Legge, ad annullare gli ordini per ritardi imputabili al Venditore, eventuali indennizzi saranno concordati fra le parti.

Nessuna penale sarà dovuta dal Venditore se non espressamente convenuta per iscritto, ed in ogni caso sono esclusi danni e risarcimenti ulteriori.

art. 7) Dati tecnici

I pesi s'intendono indicati a titolo informativo salvo il caso di forniture il cui prezzo è convenuto con esplicito riferimento al peso.

Ferma la facoltà del Venditore di apportare ogni e qualsiasi modifica ai prodotti a catalogo o comunque fabbricati, inclusa la cessazione della loro commercializzazione, Il Venditore relativamente ai prodotti ordinati si riserva di apportare in qualunque momento delle modifiche non sostanziali o che non mutino la funzionalità dei medesimi.

I diritti afferenti alla proprietà industriale, ai software, al know how in generale, relativamente ai prodotti ordinati, nonché alle soluzioni tecniche e/o impiantistiche adottate, in alcun caso possono ritenersi trasferiti all'Acquirente, restando il Venditore pieno ed esclusivo titolare dei medesimi.

L'Acquirente s'impegna espressamente a non riprodurre e in ogni caso a non far uso della proprietà industriale, del know how, delle informazioni aziendali, trasmesse dal Venditore mediante qualsiasi supporto, per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione della Fornitura; le informazioni trasmesse mediante disegni o documenti scritti devono intendersi qualificate come segrete.

art. 8) Collaudo

Nel caso sia previsto un collaudo, la consegna si intende effettuata, anche agli effetti del computo di eventuali penalità, alla data della comunicazione del Venditore di materiali pronti per il collaudo.

Ove, entro dieci giorni dalla comunicazioni di materiali pronti per il collaudo l'Acquirente non intervenga per assistere al medesimo, il Venditore s'intende automaticamente autorizzato ad effettuare il collaudo in assenza dell'Acquirente ed alla sua ultimazione ad emettere regolare fattura. Nel caso siano richieste prove di tipo, queste saranno effettuate a spese dell'Acquirente.

Entro 30 giorni dalla messa in opera da parte del Venditore, l'Acquirente può richiedere il collaudo, in loco, del materiale per constatarne il regolare funzionamento. Tutte le spese relative sono a carico dell'Acquirente e le prove vengono eseguite a suo rischio e pericolo. Effettuato il collaudo con esito favorevole o trascorso il suddetto termine senza che l'Acquirente abbia richiesto il collaudo, la fornitura si intende accettata.

art. 9) Garanzia

La garanzia sui prodotti è soggetta alle condizioni di garanzia denominate "SCHNEIDER ELECTRIC IT BUSINESS DIVISION LIMITED FACTORY WARRANTY FOR COOLING PRODUCTS" per i chiller, condizionamento ed Ecoflair e "SCHNEIDER ELECTRIC IT BUSINESS DIVISION LIMITED FACTORY WARRANTY Access Floor products" per il pavimento.

La garanzia del Venditore non si estende ai prodotti che risultino difettosi e/o danneggiati a causa del naturale logoramento, o di imperizia, o di negligenza, ovvero risultassero manomessi, o riparati da terzi, in modo non conforme alle specifiche tecniche dichiarate ovvero danneggiati accidentalmente.

L'intervento in garanzia da parte del Venditore rimane subordinato alla osservanza delle condizioni di pagamento da parte dell'Acquirente.

I lavori inerenti alle riparazioni o sostituzioni in garanzia sono, a giudizio del Venditore, eseguiti nelle officine del medesimo o di terzi.

Le parti sostituite restano di proprietà del Venditore e devono essergli rispedito.

Sono esclusi dalla garanzia i materiali e le parti soggette a continuo logoramento e gli scarichi di sovratensione.

In nessun caso si possono intendere prorogati i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1512 C.C.

art. 10) Montaggio

Se nella fornitura è previsto il montaggio in loco, sarà onere cura e responsabilità dell'Acquirente mettere il personale del Venditore o di eventuali suoi subfornitori in condizione di eseguire il montaggio nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, oltre che assicurare la possibilità di effettuare i lavori in modo continuativo.

art. 11) Responsabilità

Le responsabilità del Venditore, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, sono limitate agli obblighi definiti nel singolo contratto di fornitura e nelle presenti Condizioni Generali; in nessuna caso il Venditore potrà:

(i) essere ritenuto responsabile per danni consequenziali, indiretti o immateriali;

(ii) essere tenuto a risarcire un danno superiore all'importo complessivo della singola fornitura.

La parte che invoca una qualche responsabilità dell'altra, nell'ambito dei propri obblighi, è tenuta ad agire con la diligenza necessaria al fine di ridurre i danni, e/o di impedire il verificarsi di ulteriori danni.

L'Acquirente si impegna ad informare tempestivamente il Venditore nel caso si verificano situazioni tali da far ritenere che a carico del medesimo possano conseguire danni di qualsiasi natura.

art. 12) Codice Etico

L'Acquirente prende atto che Il Venditore ha posto a fondamento della propria politica imprenditoriale l'esigenza del puntuale rispetto dei requisiti imposti dalla normativa applicabile, siano essi di natura prettamente giuridica o etico-comportamentale. A questo scopo Il Venditore ha approvato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001, ed un Codice Etico. L'Acquirente accetta pertanto di agire, nello svolgimento delle proprie attività, e quindi anche nello svolgimento del Contratto, in conformità alla normativa locale abbia questa contenuto giuridico o etico-comportamentale, nonché di rispettare rigorosamente il Codice Etico approvato da Il Venditore e i Principi di Responsabilità del gruppo Schneider Electric – di cui Il Venditore fa parte – e disponibile al seguente link:

<https://www.se.com/it/it/about-us/sustainability/responsibility-ethics>

L'Acquirente si impegna ad agire nel rispetto del Codice Etico e dei Principi di Responsabilità nell'esecuzione del Contratto, assumendo altresì l'impegno, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., a farli rispettare dai propri dipendenti, agenti, dirigenti e collaboratori. Il Venditore potrà risolvere di diritto il Contratto nel caso in cui venga a conoscenza del mancato rispetto da parte dell'Acquirente o di suoi dipendenti, agenti, dirigenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, degli obblighi previsti nel presente articolo.

art. 13) Esportazioni

I prodotti forniti dal Venditore ai sensi delle presenti condizioni generali di vendita contengono o possono contenere componenti e/o tecnologie provenienti dagli Stati Uniti d'America ("USA"), dall'Unione Europea ("UE") e/o da altre nazioni. L'Acquirente riconosce e accetta che la fornitura, la cessione e/o l'utilizzo di prodotti, software, servizi, informazioni o altri prodotti e/o tecnologie embedded (di seguito denominati "Prodotti ") di cui alle presenti condizioni generali di vendita devono avvenire in piena conformità alle normative degli Stati Uniti, dell'Unione Europea e ad altre normative nazionali e/o internazionali applicabili in materia di controllo delle esportazioni.

Qualora sia richiesta una licenza per esportare, l'Acquirente dovrà ottenere detta licenza dall'autorità competente e richiedere in aggiunta l'approvazione del Venditore altrimenti i Prodotti non dovranno (i) essere esportati e/o riesportati verso alcuna destinazione e parte (con ciò intendendosi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una persona fisica, un gruppo e/o una persona giuridica) che sia soggetta a restrizioni in base alla normativa applicabile in materia di controllo delle esportazioni; o (ii) essere utilizzati per scopi e settori soggetti a restrizioni in base alla normativa applicabile in materia di controllo delle esportazioni. L'Acquirente concorda inoltre che i Prodotti non saranno utilizzati né direttamente né indirettamente in sistemi missilistici, in aeromobili a pilotaggio remoto o in sistemi di lancio di armi nucleari; né saranno utilizzati nella progettazione, sviluppo, produzione o uso di armi tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, armi chimiche, biologiche o nucleari.

Qualora non si ottenessero le necessarie o opportune licenze, autorizzazioni od approvazioni – sia per inattività delle autorità competenti che per altri motivi – o qualora queste fossero negate o revocate, o qualora la normativa applicabile sul controllo delle esportazioni vietasse al Venditore di eseguire l'ordine o, a giudizio del Venditore, lo esporrebbe comunque al rischio di dover rispondere, in conseguenza dell'esecuzione dell'ordine, ai sensi della normativa applicabile in materia di controllo delle esportazioni, il Venditore è liberato da tutti gli obblighi derivanti da tale ordine e/o da queste condizioni generali di vendita.

art.14) Salvaguardia, controversie e legge applicabile.

L'invalidità o l'inapplicabilità di una delle clausole contenute nelle presenti condizioni generali di vendita, non pregiudicherà, o sminuirà la validità ed applicabilità delle altre disposizioni; il Venditore e l'Acquirente si impegnano fin da ora a sostituire le clausole dichiarate inefficaci e/o nulle, ovvero impraticabili, con altra disposizione dagli effetti analoghi.

Gli ordini di acquisto/conferme d'ordine, anche se stipulati con società estere o per materiali forniti all'estero, sono disciplinati dalla Legge italiana.

Foro competente, in via esclusiva, è quello avente giurisdizione nella sede legale del Venditore.

Art. 15) Privacy

Ai sensi e agli effetti del D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy) e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), nell'esecuzione delle attività disciplinate dalle presenti condizioni generali, titolare del trattamento è Uniflair S.p.A., cod. fisc. n. 02160760282 (Titolare).

Con riferimento ai dati personali (Dati) che il Titolare riceverà, essi saranno trattati ai sensi dell'art. 6.1, lett. b) del GDPR per le finalità connesse all'esecuzione delle attività regolate dalle presenti condizioni generali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici. Più precisamente una descrizione delle finalità connesse all'esecuzione di tali attività è indicata nell'informativa disponibile all'indirizzo <https://www.se.com/it/it/about-us/legal/data-privacy.jsp>

Il Titolare si impegna ad effettuare il trattamento dei Dati nell'osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal Codice Privacy e dal GDPR con l'unico scopo di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico dal rapporto contrattuale.

Il trattamento dei Dati è necessario essendo effettuato in esecuzione dei rapporti contrattuali di volta in volta definiti, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di conferimento dei Dati non consentirebbe il perfezionamento e l'esecuzione del rapporto. Il Titolare si impegna altresì a trattare i Dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i Dati siano adeguati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati nel rispetto del Codice Privacy e del GDPR.

All'interessato, sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dal Titolare informazioni in merito all'esistenza del trattamento dei suoi Dati, nonché di ottenerne la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun interessato, inoltre, ha altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi Dati, la limitazione del trattamento e/o, ancora, di opporsi allo stesso, oltre al diritto alla portabilità dei Dati e a proporre reclamo alle autorità di controllo competenti alle condizioni e nei limiti indicati all'art. 13 del GDPR.

È possibile esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR, inclusa la facoltà di opporsi al trattamento, su semplice richiesta scritta al Data Protection Officer c/o Schneider Electric S.p.a. inviando una mail all'indirizzo GDPR.Italy@schneider-electric.com o all'indirizzo DPO@schneider-electric.com

16) Forza maggiore

È considerato quale forza maggiore (di seguito indicato come "Forza Maggiore") qualsiasi evento (e tutti i correlati effetti), al di fuori del controllo delle Parti, che impedisca o ritardi, in tutto od in parte, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi incluso, senza limitazione alcuna: (i) guerre (dichiarate o meno), atti di stranieri nemici, ostilità, ribellioni, terrorismo, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di stato o guerra civile; (ii) sommosse, agitazioni o disordini, fatta eccezione per quelli limitati ai dipendenti del Venditore; (iii) atti di vandalismo, furti, danneggiamenti; (iv) eventi naturali distruttivi quali terremoti, tempeste, tempeste di sabbia, uragani, tifoni, attività vulcaniche, o inondazioni, o eventi naturali non ordinari; (v) qualsiasi controversia sindacale; (vi) fatto salvo e senza pregiudizio alcuno di

quanto previsto nell'art. 18 che segue, il quale prevale quale norma speciale sulla norma generale di cui a questo art. 16, assenza o difficoltà di approvvigionamento di adeguate forniture relativamente a prodotti finiti o materie prime; (vii) atti o omissioni di autorità o enti terzi abilitati da norme di legge, con particolare riferimento ad eventuali provvedimenti nell'ambito delle normative sul controllo delle esportazioni; (viii) fatto salvo e senza pregiudizio alcuno di quanto previsto nell'art. 18 che segue, il quale prevale quale norma speciale sulla norma generale di cui a questo art. 16, epidemie/pandemie, tutte le loro conseguenze ed eventuali limitazioni/restrizioni dalle medesime derivanti, o ad esse in qualsiasi modo connesse; (ix) Cybersecurity –violazione di sistemi informatici commesse da terze parti, ove impattanti sulla puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni.

Nessuna Parte sarà responsabile per l'inadempimento delle proprie obbligazioni contrattuali nella misura in cui tale inadempimento sia causato da Forza Maggiore, intervenuta successivamente alla data di conclusione del Contratto.

La Parte che invoca una circostanza di Forza Maggiore dovrà prontamente notificarlo all'altra Parte. Qualora la suindicata Forza Maggiore continui per un periodo superiore a novanta (90) giorni, ciascuna Parte avrà diritto di recedere dal Contratto dando un preavviso di quindici (15) giorni. Se, alla data di scadenza di un periodo di quindici (15) giorni dalla ricezione di detta comunicazione da parte del destinatario, la Forza Maggiore sarà ancora in essere, il Contratto dovrà intendersi cessato.

Qualora l'Acquirente dovesse recedere dal Contratto in conformità al presente articolo, il Venditore dovrà ricevere il pagamento dei corrispettivi relativi alle attività effettuate.

L'inapplicabilità, in concreto, dell'art. 18 che segue non esclude l'applicabilità in via sussidiaria della causa di Forza Maggiore di cui in questo articolo 16.

17) Sicurezza informatica

Obblighi dell'Acquirente in relazione ai suoi sistemi. L'

Acquirente dovrà elaborare e mantenere operativo un completo programma di sicurezza (di seguito indicato come "Programma di Sicurezza"), disciplinante le ragionevoli misure di sicurezza e salvaguardia per la protezione contro le Minacce Informatiche della rete di computer, dei sistemi, delle macchine e dei dati dell'Acquirente (di seguito collettivamente indicati come "Sistemi"), inclusi quei Sistemi nell'ambito dei quali cui verranno utilizzati i Beni e/o i Servizi. Ai fini del presente articolo, i termini "Minacce Informatiche" indicano gli eventi o le circostanze potenzialmente in grado di compromettere, danneggiare, interrompere o comunque di avere un impatto negativo sui sistemi dell'Acquirente o che possano comportare l'accesso non autorizzato, l'acquisizione, la perdita, l'abuso, la distruzione, la divulgazione, e / o la modifica dei Sistemi dell' Acquirente, compresi i dati contenuti all'interno di tali Sistemi, anche attraverso l'uso di malware, attacchi da parte di hacker o simili. Fermo restando quanto sopra, l'Acquirente dovrà per lo meno: (a) mantenere operativo il Programma di Sicurezza e disporre di personale esperto

e qualificato con competenze adeguate in materia di sicurezza informatica, incaricando tale personale-inter alia-di controllare regolarmente i feed di cyber intelligence e gli avvisi di sicurezza applicabili ai Sistemi dell' Acquirente e al settore industriale in cui opera l' Acquirente;(b)laddove siano state segnalate potenziali Minacce Informatiche, prontamente aggiornare i propri Sistemi o implementare qualsiasi altra misura appropriata, in conformità con eventuali notifiche o avvisi di sicurezza, divulgati pubblicamente sulla pagina Web dedicata alle notifiche di sicurezza da parte di Il Venditore, disponibile all'indirizzo <https://www.se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/security-notifications.jsp>,ovvero altrimenti trasmessi all' Acquirente;(c)monitorare regolarmente i propri Sistemi per prevenire possibili Minacce Informatiche;(d)adottare le raccomandazioni indicate nelle Best Practice di sicurezza informatica consigliate dal Venditore, disponibili all'indirizzo <https://www.se.com/us/en/download/document/7EN52-0390/>(come eventualmente aggiornate, di volta in volta, dal Venditore),e conformarsi con gli attuali standard di settore.

Uso dei Beni, Software e Servizi da parte dell'Acquirente. Il Venditore ha la facoltà, ma non l'obbligo, di rilasciare di volta in volta Aggiornamenti e/o Patch relativi ai propri Beni, Software e (laddove applicabile) Servizi. Nel caso in cui fossero rilasciati, l'Acquirente dovrà installare tali Aggiornamenti e/o Patch non appena essi siano resi disponibili, in conformità con le istruzioni di installazione del Venditore ed utilizzando la versione più recente dei Beni o del Software, ove applicabile. Ai fini del presente articolo, un "Aggiornamento" indica qualsiasi software che contiene una correzione di errori in un Beni, Software o Servizio e / o miglioramenti per un Bene, Software o Servizio, senza apportare modifiche significative alle relative caratteristiche. Una "Patch" è un aggiornamento che risolve la potenziale vulnerabilità di un Bene o Software a specifiche Minacce Informatiche. L' Acquirente comprende che la mancata, non corretta o non tempestiva installazione di Aggiornamenti e/o Patch per i Beni, il Software o (laddove applicabile) i Servizi potrebbe comportare la vulnerabilità di tali Beni, Software o Servizio dei Sistemi dell'Acquirente alle Minacce Informatiche o, comunque, causare una ridotta funzionalità degli stessi. Il Venditore non sarà responsabile per eventuali perdite, danni, azioni o altri procedimenti che potrebbero derivare da qualsiasi mancata, non corretta o non tempestiva installazione di Aggiornamenti e/o Patch.

Identificazione della Minacce Informatiche. Qualora l' Acquirente identificassero altrimenti venisse a conoscenza di eventuali vulnerabilità o Minacce Informatiche relative ai Beni, Software o Servizi in relazione ai quali il Venditore non abbia rilasciato una Patch, l' Acquirente dovrà comunicare tempestivamente al Venditore l'esistenza di tale vulnerabilità o di tali Minacce Informatiche tramite la pagina web del Venditore dedicata a questo tipo di segnalazioni (<https://www.se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/report-a-vulnerability.jsp# Customers> e, in aggiunta, l' Acquirente dovrà fornire al Venditore qualsiasi relativa informazione ragionevolmente richiesta dal Venditore

(di seguito indicate, collettivamente, come "Feedback"). Il Venditore avrà il diritto non esclusivo, perpetuo e irrevocabile di visualizzare, utilizzare, riprodurre, modificare e divulgare i Feedback (comprese le eventuali informazioni riservate o i diritti di proprietà intellettuale in esso contenute), in tutto o in parte, per gli scopi che il Venditore ritenga opportuni, incluso –a titolo esemplificativo e non esaustivo –lo scopo di analizzare e correggere le eventuali vulnerabilità, creare Patch e/o Aggiornamenti per i propri clienti e modificare in altro modo i propri Beni, Software o Servizi, in qualsiasi modo, senza limitazioni e senza alcun obbligo di pagare alcun compenso all'Acquirente né di riconoscere alcun relativo diritto alla Acquirente. In ogni caso, il Venditore non potrà divulgare pubblicamente il nome dell'Acquirente in relazione al Feedback ovvero all'eventuale utilizzo di tale Feedback, salvo che l'Acquirente non presti il proprio preventivo consenso scritto. Con l'invio del Feedback, l' Acquirente garantisce al Venditore che(i) l' Acquirente è titolare del diritto di utilizzare e divulgare tale Feedback e tutte le informazioni in esso contenute, (ii) l' Acquirente può legittimamente concedere ad Il Venditore i diritti ad essa riconosciuti in virtù del presente articolo e (iii) il Feedback non viola alcun diritto di soggetti terzi, inclusi-senza limitazione alcuna-i diritti di proprietà intellettuale di soggetti terzi, e (iv) il Feedback non contenere informazioni la cui diffusione e/o utilizzo siano comunque contrari alle norme applicabili.

18 EVENTI STRAORDINARI

18.1 L'ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO E/O DELL'ORDINE DA PARTE DEL VENDITORE POTREBBE ESSERE NEGATIVAMENTE CONDIZIONATO DA EVENTI OCCORSI A LIVELLO NAZIONALE E/O GLOBALE AL DI FUORI DEL CONTROLLO DEL VENDITORE QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LA PANDEMIA COVID-19 (E SUE VARIANTI) O ALTRE PANDEMIE E/O EPIDEMIE O DIFFICOLTÀ DI APPROVVIGIONAMENTO, O DI TRASPORTO E/O CONSEGNA DI MATERIE PRIME, ENERGIA E COMPONENTI ("CIRCOSTANZE"). TALI CIRCOSTANZE, ANCHE SE NOTE AL MOMENTO DELL'EMISSIONE O FIRMA DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E/O DEL CONTRATTO E/O DELL'ORDINE, POSSONO PROVOCARE INTERRUZIONI, IMPEDIMENTI O RITARDI NELLA CAPACITÀ DEL VENDITORE DI PRODURRE, CONSEGNARE O PROCURARSI I PRODOTTI OVVERO MAGGIORI ONERI. DI CONSEGUENZA, NONOSTANTE QUALSIASI ALTRA DISPOSIZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI, E/O DEL CONTRATTO O DELL'ORDINE:

(A) IL PROGRAMMA DI CONSEGNA, IL PROGRAMMA DI ESECUZIONE E/O I TEMPI DI CONSEGNA DEVONO ESSERE CONSIDERATI COME PURAMENTE INDICATIVI E SONO FORNITI SOLO A SCOPO INFORMATIVO E QUALSIASI CONFERMA D'ORDINE DEVE CONSIDERARSI FATTA "CON RISERVA" A FRONTE DELLE POSSIBILI CONSEGUENZE DERIVANTI DALLE CIRCOSTANZE. IL VENDITORE INFORMERÀ L'ACQUIRENTE DI QUALSIASI CAMBIAMENTO NEI TERMINI

CONTRATTUALI IN CONSEGUENZA DI DETTE CIRCOSTANZE.

(B) TALI CIRCOSTANZE SARANNO CONSIDERATE COME UNA CAUSA DI RITARDO SCUSABILE. PERTANTO, IL VENDITORE NON POTRÀ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PER QUALSIASI RECLAMO, DANNO, COSTO O PERDITA DERIVANTE DA TALE RITARDO COMPRESI, SENZA LIMITAZIONE, PENALI PER IL RITARDO, DANNI O ALTRO. INOLTRE, TALI RITARDI NON COSTITUIRANNO MOTIVO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO.

(C) SE TALI CIRCOSTANZE RENDONO L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO O DELL'ORDINE GRAVOSA E/O PIÙ ONEROSA PER IL VENDITORE (COMPRESO L'AUMENTO DEI COSTI DI ESECUZIONE), O COMUNQUE NON CONSENTONO L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E/O DELL'ORDINE NEI TERMINI CONCORDATI NON SOLO PER QUANTO RIGUARDA IL PREZZO MA ANCHE PER QUANTO RIGUARDA LE DATE DI CONSEGNA E/O LE QUANTITÀ, IL VENDITORE E L'ACQUIRENTE SI OBBLIGANO A RINEGOZIARE IN BUONA FEDE IL RAPPORTO CONTRATTUALE DIVENUTO SQUILIBRATO PER IL VENDITORE ADEGUANDO LE CONDIZIONI DEL CONTRATTO O DELL'ORDINE, COMPRESI I PREZZI, LE CONDIZIONI DI RIPROGRAMMAZIONE, LE QUANTITÀ E LE DATE DI CONSEGNA ONDE TROVARE UN EQUO BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI DELLE PARTI E DELLE RECIPROCHE PRESTAZIONI. NEL CASO IN CUI LE PARTI NON TROVINO UN ACCORDO SU TALI ADEGUAMENTI ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DI RINEGOZIAZIONE DA PARTE DEL VENDITORE, IL VENDITORE HA IL DIRITTO DI RISOLVERE IL CONTRATTO O L'ORDINE INTERESSATO SENZA CHE CIÒ COMPORTI ALCUNA RESPONSABILITÀ A SUO CARICO. IN TAL CASO, IL VENDITORE SARÀ PAGATO PER TUTTI I PRODOTTI GIÀ CONSEGNA TI O PRODOTTI IVI COMPRESI EVENTUALI COMPONENTI E SEMILAVORATI GIÀ ACQUISTATI O PRODOTTI DAL VENDITORE PER LA PRODUZIONE DEI PRODOTTI DI CUI AL CONTRATTO O ALL'ORDINE E NON ALTRIMENTI RIUTILIZZABILI.

competente" e art. 17) "Sicurezza informatica", art. 18 "Eventi straordinari"

(firma per accettazione dell'Acquirente)

Uniflair S.p.A.

(firma per accettazione dell'Acquirente)

*** **

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, 1 e 2 comma del Codice Civile, l'Acquirente specificamente approva le seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali: l'art. 4) "Ritardi nei pagamenti ed interessi moratori", l'art. 5) "Riserva di proprietà", l'art. 6) "Consegna e ritardi, penali", 9) "Garanzia", l'art. 11) "Responsabilità", art. 12 "Codice Etico", art. 13) "Esportazioni"; art. 14) "Clausola di salvaguardia, legge applicabile e foro